

Circolare del Ministero dell'Interno n. 120 del 08/11/1954

Ciclo chiuso per le autocisterne adibite al trasporto di olii minerali e carburanti (cat. A e B)

Testo:

Per conoscenza e norma si riporta di seguito quanto la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili ha stabilito in merito alla questione indicata in oggetto: " Il Capo della Polizia, con lettera XV.J.6.Serb.Mass.-10/03005 del 24 agosto 1954 pregava la nostra Commissione di esprimere il proprio parere in merito ad una lettera dell'I.G.M.C., n. 3266 (23) 624 del 18 agosto 1954. Detta lettera verte sulla necessita' di ovviare alla nota incompatibilita', sulla quale si conviene, fra la prescrizione dell'art. 77, D) delle Norme di sicurezza facente obbligo che " la valvola di fondo interna abbia un comando disposto in modo che sia impossibile la chiusura del duomo se prima non sia stato provveduto alla chiusura di detta valvola " e le recenti disposizioni emanate per garantire la generalizzazione del sistema di travaso a ciclo chiuso per le cisterne destinate al trasporto di liquidi infiammabili. Il caso e' stato implicitamente risolto quando venne ammesso che l'apertura della valvola di fondo potesse venire operata dall'esterno della cisterna, ma rimane invece insoluto il problema relativo alla regolarizzazione delle cisterne già in esercizio, sulle quali e' installato il dispositivo voluto dall'art. 77, D) per la valvola di fondo. Il relatore propone che la nostra Commissione esprima il parere che il dispositivo che deve impedire la chiusura del duomo se prima non è stata chiusa la valvola di fondo sia omesso per permettere la effettiva realizzazione del ciclo chiuso. Tuttavia, poiché la realizzazione del ciclo chiuso comporta necessariamente l'esistenza di una bocca di carico (salvo il caso in cui il riempimento avvenga in sorgente), viene stabilito che, nonostante non sia previsto dalle norme di sicurezza, tale bocca di carico, munita di tappo cieco e catenella, analogamente a quanto prescritto per le botti, debba essere obbligatoriamente installata anche sui duomi delle cisterne di cui all'art. 77, D). Per quanto riguarda le cisterne in circolazione, costruite secondo i criteri dell'attuale articolo 77 D), viene dato tempo fino al 30 giugno 1956 perché' vengano trasformate in base ai criteri sopra esposti. Si dovrà inoltre prescrivere che, prima di riempire le cisterne, le valvole di fondo debbano venire chiuse e far obbligo alle raffinerie ed ai depositi infiammabili ed ai proprietari delle autocisterne di dare tale prescrizione al dipendente personale che riempie e conduce le cisterne stesse. La Commissione unanime approva " .